

MODULARIO
GC - 87

Mod. 40/255



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO POLIZIA PENITENZIARIA



GDAP-0395043-2003

PU-GDAP-2000-10/10/2003-0395043-2003

Roma 10 OTT 2003

LETTERA CIRCOLARE

- Ai Signori Direttori Generali delle
Direzioni Generali del Dipartimento
- Ai Signor Direttore dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari
- Ai Signori Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
- Ai Signori Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti
- Ai Signori Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria
- Ai Signori Direttori dei Centri di
servizio sociale per adulti
- Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario
- Al Signor Direttore del Centro
Amministrativo "Giuseppe Altavista"

e, p.c.

- All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e
per le Relazioni con il Pubblico
- Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Personale citato a testimoniare in procedimenti civili e penali .-

MODULARIO
GG. 87

Mod. 40/255



Ministero della Giustizia

Da più parti continuano a pervenire richieste di chiarimenti circa la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n.3545/5995 del 13 aprile 2001 di pari oggetto.

Pertanto, dopo aver proceduto ad una attenta disamina delle disposizioni legislative che, allo stato, regolano la materia, si è ritenuto di fornire i più esaustivi chiarimenti atti a disciplinare, in maniera univoca, in tutti gli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, le competenze spettanti al personale in oggetto indicato.

- a) - al dipendente chiamato dall'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili o penali, per fatti inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si svolge fuori dalla ordinaria sede di servizio, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate, che dovranno essere conguagliate con le indennità ed i rimborsi liquidati, per spese di giustizia, dalla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria competente.
- b) - al dipendente chiamato dall'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili e penali, per fatti non inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si svolge fuori dalla ordinaria sede di servizio, il congedo straordinario, per il tempo strettamente necessario, attestato dalla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria procedente, ed i rimborsi previsti per le spese di giustizia a carico della predetta Cancelleria.
- c) - qualora il dibattimento, per fatti inerenti il servizio, si svolga nell'ambito del comune sede di servizio, il dipendente è da ritenersi in servizio a tutti gli effetti, in quanto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.
- d) - qualora il dibattimento, per fatti non inerenti il servizio, si svolga nell'ambito del comune sede di servizio, al dipendente compete il congedo straordinario, in quanto, la chiamata a deporre da parte dell'Autorità Giudiziaria, è evento caratterizzato da una insita forza coattiva priva di ogni discrezionalità da parte dell'interessato.

Si precisa, infine, che al dipendente chiamato dall'Autorità Giudiziaria a deporre in qualità di teste, in procedimenti civili e penali, per fatti inerenti il servizio, compete, se il dibattimento si protrae oltre l'orario di lavoro giornaliero previsto dalle disposizioni in vigore, il compenso per lavoro straordinario.

Di quanto sopra, si invitano le SS.LL. a rendere edotto tutto il personale dipendente, significando che ogni difforme disposizione, in precedenza emanata, deve intendersi revocata.-

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO